



# COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Provincia di Bergamo

## **REGOLAMENTO**

### **DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI AUTONOME**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale  
n. 116 del 10.08.2009

attenendosi ai criteri generali fissati con delibera di  
CONSIGLIO COMUNALE n. 38 del 31.07.2009

Modificato con delibera di G.C. n. 102 del 13/08/2010  
(modificato art. 1, comma 4)

## **Art. 1**

### **Oggetto, finalità, definizioni ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento è effettuato nel rispetto dei criteri generali per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione, determinati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 31.07.2009.
2. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti, i criteri e le modalità di conferimento da parte dei dirigenti o dei titolari di posizioni organizzative, se delegati, di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti estranei all'Amministrazione.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa (Co.co.co)" i rapporti di collaborazione esterna sistematica e non occasionale, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di direzione e coordinamento del committente senza vincolo di subordinazione (art. 409, n. 3, Cpc; art. 61 D.Lgs. 10.9.2003, n. 276);
  - b) per "contratti di lavoro autonomo di natura occasionale" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente (art. 2222 e seguenti e art. 2229 e seguenti Cc), in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi;
4. Il presente regolamento non si applica ai seguenti incarichi, per i quali il Dirigente o il titolare di posizione organizzativa competente, applicherà la disciplina specifica di riferimento, ove esistente:
  - a) agli incarichi conferiti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio dell'Ente;
  - b) agli incarichi notarili;
  - c) agli incarichi professionali di progettazione dei lavori pubblici, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori pubblici, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di collaudo, di indagine e di attività di supporto agli stessi;
  - d) agli incarichi conferiti agli addetti stampa e portavoce ai sensi della legge 150/2000;
  - e) agli incarichi di componenti di commissioni di concorsi e di gare indetti dal Comune;
  - f) agli incarichi ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000;
  - g) ~~agli incarichi ex art. 110 comma 6 D.Lgs. n. 267/2000;~~
  - h) agli appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni.
5. Il presente regolamento si applica anche agli incarichi ex art. 110 comma 6 D.Lgs. n. 267/2000.

## **Art. 2**

### **Riferimenti generali**

1. Il presente regolamento disciplina profili di organizzazione dell'ente locale, con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 131/2003.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono definite con riferimento all'art. 60 dello Statuto in materia di organizzazione e risorse umane.

### **Art. 3** ***Presupposti per l'attivazione***

1. Nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, si possono stipulare contratti di collaborazione autonoma.

2. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione.

3. Gli incarichi di collaborazione potranno essere utilizzati solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale.

4. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi programmatici dell'amministrazione conferente;
- b) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve riferirsi alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato, attraverso una reale ricognizione, l'inesistenza (carezza sotto il profilo qualitativo), all'interno della propria organizzazione, delle figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (carezza sotto il profilo quantitativo);
- d) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (in particolare: durata, luogo, oggetto e compenso);
- e) la temporaneità dell'incarico;
- f) la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;
- g) la prestazione deve essere altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni per le quali sono richiesti: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree magistrali ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
- h) la compatibilità dell'ammontare dell'incarico con i limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca,

per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si prescinde, in ogni caso, dal requisito della specializzazione universitaria quando previsto da norme di legge.

6. I soggetti che provvedono al conferimento degli incarichi di collaborazione valuteranno caso per caso, in relazione alla tipologia di incarico da affidare, il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l'assoluta inderogabilità del requisito della particolarità della specializzazione medesima.

7. Il dirigente o il titolare di posizione organizzativa, se delegato, che intende avvalersi del rapporto di collaborazione è tenuto ad accertare la condizione di cui alla lettera c) del comma 4, secondo le seguenti modalità:

- invio di richiesta e-mail a tutti i dirigenti, affinché dagli stessi venga verificata, nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della e-mail, se tra i dipendenti assegnati esista la professionalità richiesta e se il dipendente in possesso di tale professionalità possa essere messo a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario;
- trascorso il termine di tre giorni senza alcuna indicazione da parte dei dirigenti, s'intende certificata l'assenza di figure professionali idonee all'interno dell'Ente.

#### **Art. 4**

#### ***Selezione degli esperti mediante procedure comparative***

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali degli esperti esterni.
2. Il Dirigente competente o il titolare di posizione organizzativa, se delegato, predispone previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, un apposito avviso di selezione da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
  - a. I titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
  - b. Il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
  - c. I criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
  - d. Le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - e. Il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
  - f. Il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. In ogni caso l'individuazione del collaboratore avviene con determinazione firmata dal Dirigente competente, sulla base dei criteri di cui al comma 1, ferma restando la fiduciarità e quindi l'ampia discrezionalità della nomina.

#### **Art. 5**

##### ***Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative***

1. Il Dirigente competente o il titolare di posizione organizzativa, se delegato, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
  - a. Abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - b. Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - c. Riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;
2. In relazione alla peculiarità dell'incarico, il Dirigente competente o il titolare di posizione organizzativa se delegato, può definire ulteriori criteri di selezione.

#### **Art. 6**

##### ***Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa***

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, il Dirigente competente o il titolare di posizione organizzativa, se delegato, può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'espletamento di procedure di selezione quando ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) esito negativo della procedura comparativa per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei;
  - b) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
  - c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente;
  - d) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera, a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

**Art. 7**  
**Contenuti essenziali dei contratti**

1. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
- d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- f) i profili economici.

2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

3. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite inoltre specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

**Art. 8**  
**Affidamento incarichi Società in house**

1. Le Società in house devono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. I provvedimenti di incarico devono essere preventivamente trasmessi al Comune, per i controlli di competenza.

**Art. 9**  
**Controlli e verifiche funzionali**

1. L'Amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

2. Si applicano i vincoli procedurali e finanziari previsti dalla legge in materia di collaborazioni esterne, con particolare riferimento agli incarichi di consulenza.

**Art. 10**  
**Pubblicazioni sul sito web**

1. I contratti di cui al presente regolamento, relativi a rapporti di consulenza sottoscritti da entrambe le parti, saranno efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune. Di tale circostanza occorrerà dare atto nei contratti stessi.

2. In ogni caso i Dirigenti o i titolari di posizione organizzativa, se delegati, che hanno conferito gli incarichi di cui al presente regolamento, sono tenuti a pubblicare sul sito web del Comune, entro il trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto e comunque precedentemente alla liquidazione del corrispettivo, il relativo provvedimento completo delle seguenti indicazioni:
  - a) nominativo del soggetto incaricato;
  - b) oggetto dell'incarico;
  - c) compenso per l'incarico;
  - d) ragione dell'incarico
3. La durata della pubblicazione del provvedimento di affidamento dell'incarico di cui al comma 2, sarà pari a sei mesi.

### **Art. 11**

#### ***Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.